



DISCIPLINARE

Affidamento mediante PROCEDURA APERTA

**Servizi di trasporto e smaltimento rifiuti per area ex Casmez in
Battipaglia (Sa)**



Art. 1

(Definizioni di riferimento - descrizione classificatoria ex CPV delle forniture oggetto dell'appalto - natura dell'appalto)

1.1. Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:

- a) per "Amministrazione", il Consorzio ASI Salerno quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione dell'appalto di forniture oggetto del presente capitolato;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la fornitura di forniture oggetto del presente capitolato;
- c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- f) per "regolamento", il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, approvato con il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- g) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento (capitolato prestazionale e descrittivo), che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di una fornitura, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

1.2. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all'appalto di **Servizi di trasporto e smaltimento di rifiuti**, che ha natura di appalto di servizi.

1.3.

1.3.1. Le attività oggetto del presente appalto sono di seguito descritte e specificate:

Attività/Forniture-Beni	CPV	Note comparative
Trasporto e smaltimento rifiuti	90512000-9	Attività principale
Cantierizzazione, impianto elettrico e pesa		Attività secondaria
Pulizia finale delle vasche		Attività secondaria
Indagini ed analisi chimiche		Attività secondaria

1.3.2. I servizi oggetto dell'appalto rientrano nell'allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006.

Il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto

1.4. L'appalto è stato indetto con deliberazione di C.D. a contrarre n. 223 del 6/08/2014

1.5. Il Codice identificativo della procedura di selezione del contraente (CIG) è il n. **59378840E4**



Art. 2 (Varianti progettuali)

2.1. Gli offerenti **non possono** presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell'appalto.

Art. 3 (Specificazioni in ordine alla durata dell'appalto ed alle possibili opzioni)

3.1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di anni **1 (uno)** dalla sua stipulazione e in ogni caso si conclude con l'espletamento della prestazione.

Art. 4 (Specificazioni in ordine ai profili economici dell'appalto)

4.1. Valore stimato complessivo dell'appalto

4.1.1. Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dall'art. 3, nonché al possibile esercizio delle opzioni stabilite dal medesimo art. 3 è determinato come importo complessivo stimato in **Euro 522.000,00** al netto dell'IVA.

4.2. Valore assunto a base d'asta

4.2.1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata per lo stesso individuata dall'art. 3 è determinato come importo base posto a base d'asta in **Euro 386.320,00**. **Tale importo si intende al netto dei seguenti costi non soggetti a ribasso:**

- ai costi per la sicurezza pari a **euro 10.400,00** al netto dell'IVA (non soggetti a ribasso);
- ai costi per la manodopera pari a **euro 125.280,00** al netto dell'IVA (non soggetti a ribasso);

Art. 5 (Luogo di esecuzione - specificazione)

5.1. Luoghi di esecuzione dell'appalto

5.1.1. L'appaltatore esegue le forniture previsti in relazione al presente appalto nell'ambito del territorio del Consorzio ASI nel Comune di Battipaglia (Sa), come meglio specificati nel capitolato descrittivo e prestazionale, allegato al presente disciplinare di gara.

Art. 6 (Specificazioni inerenti i soggetti ai quali può essere affidato l'appalto)

6.1. Sono ammessi a partecipare alla gara:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;



- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 163/2006;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e di cui alla successiva lettera h), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
- g) gli operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- h) i soggetti che possono essere qualificati come operatori economici prestatori di forniture, anche se con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale.

Art. 7

(Specificazioni inerenti i requisiti di partecipazione alla gara)

7.1. Requisiti di idoneità professionale

7.1.1. I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

7.1.2. Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

7.1.3. Per le società cooperative e per i Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nell'Albo delle Società cooperative (D.M. 23 giugno 2004), mentre per le cooperative sociali è richiesta anche l'iscrizione all'Albo regionale (con indicazione del numero e della data di iscrizione).

7.1.4. Per gli operatori economici prestatori di forniture con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è richiesta la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne disciplina l'attività.

7.2. Requisiti di ordine generale

7.2.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto per **Trasporto e smaltimento rifiuti** devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel successivo punto 7.2.2.

7.2.2. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio



unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società;

c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, secondo motivata valutazione della stessa; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione;

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, non risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;

n) di cui alla precedente lettera b) che non sussista la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;



o) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

7.2.3. In relazione alla dichiarazione di cui al precedente punto 7.2.2. lettera o) i soggetti che intendono partecipare alla gara allegano, alternativamente:

- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

L'Amministrazione, nelle ipotesi previste dai precedenti punti a) b) e c) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

7.2.4. In relazione alle dichiarazioni di cui al precedente punto 7.2.2. lettere b), c) e n) la dimostrazione del possesso dei requisiti morali di partecipazione deve riguardare tutte le persone fisiche che, in quanto titolari di poteri di rappresentanza della persona giuridica, siano in grado di trasmettere con il proprio personale comportamento la riprovazione dell'ordinamento al soggetto rappresentato.

Tali dichiarazioni devono pertanto essere rese, anche per gli institori, ossia coloro che sono preposti (art. 2203 Cod. civ.) dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, in posizione differente dal mero procuratore (art. 2209 Cod. civ.) cui l'imprenditore conferisce il potere di compiere, per lui, gli atti inerenti all'esercizio di un'impresa pur non essendo preposta ad esso.

7.2.5. In relazione alle dichiarazioni:

- a) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- b) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera e), si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera i), si intendono gravi le violazioni ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7.2.6. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

7.2.7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di mantenere la regolarità contributiva.

7.2.8. In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione l'Amministrazione chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.



7.2.9. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

7.2.10. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

7.2.11. I soggetti che intendono partecipare alla gara utilizzano ai sensi dell'art. 74, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006 i modelli messi a disposizione dall'Amministrazione (allegati al presente disciplinare) o, quando impossibilitati, predispongono la dichiarazione seguendo le indicazioni del presente disciplinare: in ogni caso devono rendere tutte le dichiarazioni richieste, a pena di esclusione, in quanto necessarie ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e della relativa capacità a contrattare, come previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

7.2.12. Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, qualora non siano assoggettati ad una o più delle normative che individuano i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 sono comunque tenute a precisare tale situazione con la formula "di non essere assoggettato alla normativa in materia di".

7.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria

7.3.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (**2011 – 2012 - 2013**) pari o superiori rispettivamente ai seguenti valori:

c.1.) fatturato dell'impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (*servizi di trasporto e smaltimento fanghi*) pari o superiore nel triennio ad **€. 1.500.000,00**.

7.3.3. In relazione ai requisiti previsti nelle lettere c) del punto 7.3.1., illustrati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

7.3.4. Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.

7.4. Requisiti di capacità tecnico-professionale

7.4.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara per l'appalto di sono tenuti a dimostrare la loro tecnico-professionale mediante i seguenti elementi:

a) realizzazione di almeno **10 (dieci) servizi analoghi** (*servizi di trasporto e smaltimento fanghi*) per Soggetti Pubblici e Privati negli ultimi tre anni (**2011 – 2012 - 2013**) - (il numero di servizi analoghi espletati può essere dimostrato anche facendo riferimento al numero di prestazioni effettuate nell'ambito di uno stesso rapporto contrattuale);

b) avere in pianta stabile, strutturato nell'organico dell'impresa, la figura di "Responsabile Tecnico", formato ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 08/08/94;

c) iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ex D.M. 28 Aprile 1998 n. 406 per le seguenti categorie:

- categoria 4 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi";
- categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi";



7.4.2. I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445;

7.4.3. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza nel presente appalto, l'Amministrazione considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento della fornitura sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

7.4.4. La disponibilità di mezzi di cui al precedente punto 7.4.3. deve essere dimostrata dai concorrenti mediante presentazione dell'originale o di copia autentica del contratto di locazione finanziaria stipulato con i soggetti terzi.

7.5. Certificazione di qualità

7.5.1. I concorrenti devono essere in possesso della certificazione di qualità secondo le **norme ISO 14000** prodotta da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione.

7.5.2. L'Amministrazione riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri ed ammette parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

Art. 8

(Avvalimento dei requisiti di impresa ausiliaria)

8.1. Definizione di avvalimento

8.1.1. I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

8.2. Dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria

8.2.1. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega, a pena di esclusione in ragione di quanto previsto dall'art. 49, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti pubblici, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del Codice medesimo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.



8.2.2. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) del precedente punto 8.2.1. l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

8.3. Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti

8.3.1. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente e escute la garanzia. L'Amministrazione trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

8.3.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

8.3.3. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

8.3.4. Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

8.3.5. In relazione alla gara regolata da tale disciplinare non è consentito, a pena di esclusione in base a quanto stabilito dall'art. 49, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8.3.6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Art. 9

(Specificazioni inerenti la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati e di consorzi).

9.1. Disposizioni generali

9.1.1. I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

9.1.2. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1 lettera b (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato in base a quanto stabilito dall'art. 37, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006.

9.1.3. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi punti 9.1.4. e 9.1.5., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

9.1.4. In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

9.1.5. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.



9.1.6. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente punto 9.1.3. comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, in base a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006.

9.2. Raggruppamenti temporanei di imprese

9.2.1. Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

9.2.2. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. La classificazione delle prestazioni come principali o secondarie/complementari è specificata nel bando di gara e nel punto 1 del presente disciplinare, nonché nel capitolato d'oneri.

9.2.3. Nell'offerta devono essere specificate le parti dell'appalto di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

9.2.4. L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

9.2.5. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

9.2.6. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

9.2.7. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

9.2.8. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

9.2.9. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

9.3. Disposizioni comuni per i consorzi

9.3.1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla gara dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (consorzi tra cooperative e consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

9.3.2. I Consorzi di cooperative e stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, in base a quanto previsto dall'art. 37, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006.

9.4. Consorzi ordinari

9.4.1. Per la partecipazione degli operatori economici in consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

9.4.2. Ai fini della partecipazione dei consorzi ordinari valgono, per quanto non espressamente derogate da altre disposizioni del presente disciplinare di gara, le previsioni specificate nel punto 9.2.



9.4.3. Nell'offerta devono essere specificate le parti dell'appalto di forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

9.4.4. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

9.5. Consorzi stabili

9.5.1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti previsti dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

9.5.2. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

9.5.3. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

9.5.4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.

9.5.5. I consorzi stabili di imprese hanno la facoltà di far eseguire le prestazioni alle imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

9.5.6. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando e dal presente disciplinaredi gara per l'affidamento di forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo alle singole imprese consorziate.

9.5.7. Per i primi cinque anni dalla costituzione per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dalle singole imprese vengono sommati.

9.5.8. In caso di scioglimento dei consorzi stabili, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati in favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle forniture affidati nel quinquennio antecedente.

9.6. Forme aggregative ulteriori

9.6.1. In relazione alla realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione garantisce ai soggetti concorrenti in raggruppamento la possibilità di avvalersi di forme di stabilizzazione dell'associazione temporanea, anche successive all'eventuale affidamento, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

9.7. Requisiti dei soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese

[rif.to art. 275, D.P.R. n. 207/2010]

9.7.1. I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti incapacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dai precedenti punti 7.3. e 7.4. nella seguente misura minima:

a) operatore economico mandatario, nella misura del 60%;

b) operatori economici mandanti, nella misura del 40% restante, con possesso di almeno il 10% da parte di ciascun operatore raggruppato.

9.7.2. Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, in ragione di quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 275 del d.P.R. n. 207/2010.



Art. 10 **(Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell'appalto)**

10-1. L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso, secondo quanto stabilito dall'art. 82 / 83 del Codice dei contratti pubblici.

10.2. L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 11 **(Criteri di valutazione delle offerte)**

11.1. Metodo di valutazione delle offerte e specificazioni relative

11.1.1. La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata con il criterio del prezzo più basso, come indicato nel punto IV.2.1. del disciplinare di gara.

11.1.2. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara e determinato in **Euro 386.320,00** al netto degli oneri fiscali, è determinato nel seguente modo: mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.

11.1.3. L'aggiudicazione è effettuata con ricorso al sistema del massimo ribasso da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando, con dati specifici in termini complessivi e di percentuale espressi in offerta segreta.

11.1.4. L'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 284 del DPR n. 207/2010. .

Art. 12 **(Domanda di partecipazione alla gara e regole generali per la presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta)**

12.1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:

a) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (ATI), o come consorzio (stabile o ordinario);

b) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indicazione del legale rappresentante;

c) l'indicazione, per l'ambito di attività relativo all'appalto, dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell'UE non residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti;

d) in caso di ATI, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 9.7. e la percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente dell'ATI, corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;

e) in caso di ATI o consorzi, le ulteriori specificazioni relative alla partecipazione alla gara richieste nell'art. 9 del presente disciplinare di gara;

f) in caso di consorzi di cooperative e stabili, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre;

g) il possesso dei requisiti di ordine generale, con attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione formulata secondo quanto previsto dall'art. 7.2.2.;

h) l'indicazione delle proprie posizioni previdenziali (INPS) e assicurative contro gli infortuni (INAIL);



i) l'indicazione dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. - con altre imprese partecipanti alla gara o la dichiarazione alternativa con specificazione dell'autonoma formulazione dell'offerta, come precisato nel punto 7.2.3.;

l) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, con riferimento a quanto specificato nel punto 7.3;

m) il possesso delle certificazioni specifiche richieste in base ai punti 7.4. e 7.5.

12.2. Tutti gli elementi informativi richiesti nel precedente comma 1 del presente articolo possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi dei modelli predisposti dall'Amministrazione, riportati in allegato al presente disciplinare, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

12.3. A complemento delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara rese rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1, l'istanza di partecipazione deve contenere anche le seguenti dichiarazioni di impegno e di coerenza:

a) accettazione esplicita delle condizioni di resa dell'appalto, come specificate nel capitolato d'oneri;

b) che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008;

c) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

d) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi e di aver effettuato sopralluogo;

12.4. In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione:

a) copia sottoscritta del capitolato prestazionale e descrittivo;

b) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE

c) documentazione illustrativa della cauzione provvisoria, così come previsto dall'art. 16 del presente disciplinare di gara;

d) [eventuale] documentazione inerente la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento della fornitura assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi;

e) [eventuale] documentazione inerente la dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altra impresa, come meglio specificata nell'art. 8 del presente disciplinare di gara;

12.5. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce l'associazione. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti ai punti i) e l) questi potranno essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese raggruppate.

12.6. Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato a pena di esclusione, in base alla prescrizione prevista dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

12.7. L'istanza di partecipazione alla gara è inserita, unitamente alla documentazione correlata, in un plico, sul quale è riportata la dicitura " **Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara di appalto Servizi di trasporto e smaltimento rifiuti area Ex Casmez** ".



12.8. Il plico contenente l'istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa correlata è contenuto, unitamente ai plichi contenenti la parte economica delle offerte (formati come di seguito specificato), in un plico complessivo riportante la dicitura: "**Appalto Servizi di trasporto e smaltimento rifiuti area Ex Casmez**"

Art. 14

(Modalità di predisposizione e di presentazione delle offerte)

14.1. Elementi regolativi generali dell'offerta

14.1.2. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e per ogni parte di essa deve essere assolta l'imposta di bollo.

14.1.3. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

14.1.4. I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso delle forniture in appalto. Non saranno valutate le offerte presentate solo per una parte. .

14.1.5. Nell'offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

14.1.6. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

14.1.7. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

14.2. Dichiarazione del subappalto in sede di offerta

14.2.1. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (non oltre il 30% dell'importo complessivo netto offerto).

14.2.2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici, nonché dalle disposizioni dello schema di contratto relativo al presente appalto, allegato al presente disciplinare di gara.

14.4. Predisposizione dell'offerta

14.4.2. Parte economica dell'offerta

14.4.2.1. La parte economica dell'offerta è concretizzata in una proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che deve riportare:

- a) il valore complessivo della proposta di corrispettivo;
- b) l'indicazione dei prezzi unitari (voci di prezzo degli elementi considerati) assunti a riferimento per la determinazione della proposta di corrispettivo;
- c) l'indicazione della percentuale di ribasso corrispondente alla proposta di corrispettivo;
- d) l'indicazione della quantificazione degli oneri di sicurezza aziendali.

14.4.2.2. I prezzi unitari costituiscono riferimento per l'Amministrazione in relazione al pagamento di prestazioni connesse alla determinazione di volumi di attività/quantità intermedi/e.

14.4.2.3. Tutti gli importi e valori vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo o del valore espresso in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere.

14.4.2.4. La mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendali sarà causa di esclusione dell'offerta.



14.5. Documenti a corredo dell'offerta economica - documentazione correlata

14.5.1. L'offerta economica è corredata anche:

- a) dalla dichiarazione nella quale i concorrenti partecipanti in forma di consorzio o di raggruppamento temporaneo di impresa specificano le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in base all'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) dalla dichiarazione, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, di un fidejussore, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto una fideiussione, relativa alla cauzione definitiva avente le caratteristiche di cui all'art. 113 dello stesso Codice, in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo.

14.5.2. L'offerta economica è corredata anche dalle dichiarazioni e dalla documentazione relative a:

- a) validità dell'offerta, come meglio precisata nel successivo art. 15 del presente disciplinare di gara;
- b) garanzie provvisorie, come meglio precisate nel successivo art. 16 del presente disciplinare di gara;
- c) prestazioni subappaltabili, come meglio precisata nel precedente art. 14.2. del presente disciplinare di gara.

14.5.3. Nella busta contenente l'offerta economica deve essere incluso un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, nel quale devono essere riportati i documenti comprovanti la formazione dell'offerta stessa in modo autonomo rispetto a soggetto controllante o controllato anch'esso partecipante alla gara, secondo quanto precisato nel precedente punto 7.2.3.

14.5.4. Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte economica dell'offerta deve essere inserita nella busta "**Plico B - Offerta - Parte economica**".

14.6. Versamento del contributo art. 1, commi 65-67 legge n. 266/2005 (contribuzione per la partecipazione alla gara)

14.6.1. I concorrenti devono provvedere al versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla deliberazione 3 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

14.6.2. Il calcolo del contributo previsto per la presente gara, in ottemperanza a quanto stabilito dalla suddetta deliberazione AVCP, sarà verificato all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> da ciascun concorrente sulla base del CIG (Codice Identificativo Gara).

14.6.3. Nel pagamento della contribuzione deve essere fatto riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) della presente procedura di selezione del contraente, attribuito con n. **59378840E4**.

14.6.4. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

Indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, l'operatore economico deve comunque iscriversi on line al "Fornitura di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi alla fornitura con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Fornitura Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Fornitura di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dalla fornitura di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.



14.6.5. A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

14.6.6. L'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di appalti, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005; pertanto il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione dalla gara.

14.6.7. L'Amministrazione è tenuta al controllo, anche tramite l'accesso allo specifico sistema informativo, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

14.7. Modalità di inoltro dell'istanza di partecipazione, della documentazione amministrativa e delle offerte e termine di scadenza per la presentazione delle offerte

14.7.1. Il plico contenente l'istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza, la parte economica dell'offerta e la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, deve, a fini di garanzia del principio di segretezza, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante, e deve prevenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante la fornitura postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, e precisamente entro le **ore 12.00 del giorno 21.11.2014** al Consorzio ASI Salerno – Viale Giuseppe Verdi - Parco Arbostella – 84131 Salerno

14.7.2. È possibile anche la consegna a mano del plico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ad eccezione del sabato, allo stesso ufficio di cui al precedente punto 14.7.1., che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

14.7.3. Il plico devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni "Istanza di partecipazione e offerte per la gara **Servizi di trasporto e smaltimento rifiuti area Ex Casmez**."

14.7.4. Il plico deve contenere al suo interno il plico A, il plico B ed il plico C, a loro volta sigillati e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

" Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa".

" Plico B - Offerta - Parte economica".

14.7.5. La mancanza, l'incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere A, B può determinare l'esclusione dalla gara del concorrente, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 15 (Validità delle offerte)

[rif.to art. 11, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006]

15.1. L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

15.2. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma 15.1.

15.3. Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 15.1.



Art. 16 (Garanzie a corredo dell'offerta)

16.1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento (**€ 10.232,00**) del prezzo base indicato nel punto 4.2., sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

16.2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.

16.3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

16.4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

16.5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

16.6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

16.7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

16.8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.

16.9. L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 16.1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 17 (Operazioni di gara)

17.1. Il **giorno 26 Novembre 2014** presso la Sede Del Consorzio ASI di Salerno l'autorità che presiede la gara aprirà i plichi ricevuti e contrassegnerà ed autenticcherà le offerte in ciascun foglio, leggerà ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procederà all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

Art. 18 (Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse)

[rif.to artt. 86-88, D.Lgs. n. 163/2006 - artt. 284 e 121, D.P.R. n. 207/2010]

18.1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito l'Amministrazione procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando il criterio di cui al successivo comma 2 e sulla base di quanto stabilito al comma 4 dell'art. 86 del Codice.



18.2. La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

18.3. Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice procede alla verifica delle stesse, secondo quanto previsto dal successivo comma 6, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero di un'eventuale commissione specializzata all'uopo costituita ai sensi dell'art. 88, comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici.

18.4. L'Amministrazione richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88 del D.Lgs. n. 163/2006, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

18.5. L'Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dagli artt. 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010 per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

18.6. L'Amministrazione o la commissione specializzata, se costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

18.7. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

18.8. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

18.9. L'Amministrazione procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

18.10. All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara in base all'art. 88, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006 le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

Art. 19 (Aggiudicazione provvisoria)

[rif.to artt. 11 e 12, D.Lgs. n. 163/2006]

19.1. Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, l'Autorità che presiede la gara dichiara in seduta pubblica l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.



19.2. L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta approvazione / formalizzazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla legge.

Art. 20

(Aggiudicazione definitiva, controlli e stipulazione del contratto - esecuzione in via anticipata o d'urgenza)

20.1. Aggiudicazione definitiva

20.1. Aggiudicazione definitiva

20.1.1. L'Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.

20.1.2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 15.

20.1.3. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.

20.1.4. In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti l'Amministrazione appaltante può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.

20.1.5. L'Amministrazione procede alla verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

20.1.6. L'Amministrazione procede, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, anche alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di partecipazione alla gara, con riferimento all'aggiudicatario e all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

20.1.7. Qualora l'Amministrazione rilevi che l'aggiudicatario non risulta in possesso dei requisiti di ordine generale o di capacità dichiarati, procede in autotutela all'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti dello stesso ed all'adozione di nuovo provvedimento per l'aggiudicazione all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria di gara.

20.2. Stipulazione del contratto

20.2.1. L'Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione, come stabilito dall'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006.

20.2.2. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

20.2.3. In relazione a quanto previsto dal comma 20.2.2., e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 in rapporto al termine dilatorio, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:



- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, le forniture debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Art. 21

(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario appaltatore).

21.1. In caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

21.2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

21.3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, l'Amministrazione può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 163/2006 se l'importo delle prestazioni da completare è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto stesso, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici.

21.4. Qualora il fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo delle prestazioni non superi l'importo delle soglie di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 22

(Responsabile del procedimento)

22.1. Il Responsabile del Procedimento di gara relativo al presente appalto è **ing. Angelo Mascolo**

22.2. Il Responsabile del Procedimento svolge, in relazione alla presente procedura, i compiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli artt. 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 23

(Informazioni relative al procedimento di gara - Informazioni ulteriori)

[rif.to art. 77, D.Lgs. n. 163/2006]



23.1. Le richieste per il **sopralluogo** da effettuarsi sull'immobile e per la **presa visione del Progetto e/o eventuale copia su Vs. Pen Drive**, oggetto del presente Bando, potranno essere indirizzate a mezzo Fax al Consorzio ASI - Referente Sig.ra Paola Esposito - Tel. 089 336371 – Fax. 089/335450. La Ditta dovrà specificare il numero di telefono e fax al fine dell'invio delle comunicazioni.

23.2. L'Amministrazione precisa, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, che è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

23.3. Ulteriori elementi sulla regolamentazione del subappalto sono precisati nello schema del contratto di appalto, allegato al presente disciplinare di gara.

23.4. Il presente disciplinare di gara è impostato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 46, comma 1-bis e dall'art. 74, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, nelle more dell'approvazione dei bandi-tipo da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in base a quanto stabilito dall'art. 64, comma 4-bis dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 26

(Comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione - obblighi dei concorrenti)

26.1. La comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva del presente appalto, da effettuarsi nei confronti dei concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, sarà inviata dall'Amministrazione entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle forme previste dalla stessa disposizione.

26.2. Ogni operatore economico concorrente alla gara deve indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni. L'indicazione di tali elementi è obbligatoria.

Art. 27

(Stipulazione del contratto di appalto - esecuzione in via anticipata)

27.1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

27.2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 11, comma 10-bis del D.Lgs. n. 163/2006 per procedere senza decorrenza del termine dilatorio.

27.3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

27.4. 1. L'esecuzione del contratto di appalto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.



Art. 28

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

28.1. Il Consorzio ASI Salerno in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

28.2. In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

28.3. I dati richiesti con il bando o con la lettera d'invito a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

28.4. I dati vengono comunicati esclusivamente ai membri della commissione giudicatrice, nominata all'uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto o comunque procedure ad evidenza pubblica.

28.5. Le informazioni richieste devono essere necessariamente conferite, ove prevista dagli atti di gara.

28.6. È riconosciuta al soggetto partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei limiti della pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari limitazioni nel bando o nella lettera d'invito.

28.7. A conclusione dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, viene pubblicata la graduatoria finale nelle forme previste dalle norme vigenti ed eventualmente diffusa in Internet sul sito dell'ente.

28.8. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio ASI Salerno.

AVVERTENZE

La partecipazione alla gara comporta piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte o richiamate, nonché di tutta la normativa vigente in tema di appalti pubblici.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Angelo Mascolo

Il Presidente

Avv. Gianluigi Cassandra

Allegati:

1. Dichiarazione modello A
2. Dichiarazione modello A 1
3. Dichiarazione modello A 2
4. Dichiarazione modello A 3
5. Dichiarazione modello A 4